



## CESSIONI INTRA-UE E LE NOVITA' DAL 2020

In materia di Operazioni Intracomunitarie, l'**art. 41 comma 1 D.L. 331/1993**, dispone che **le cessioni intracomunitarie** di beni rientrano nelle **operazioni non imponibili Iva**. Tuttavia, ai fini della non imponibilità IVA, dal 2020 diventa fondamentale essere in possesso di idonea documentazione che dimostri l'effettivo trasferimento della merce dall'Italia allo Stato UE.

I requisiti, che **si devono realizzare**, al fine della *detassazione* sono:

- **Entrambi** i soggetti, coinvolti nell'operazione, **devono essere soggetti passivi Iva**;
- **L'operazione** deve essere **onerosa** e deve comportare il **trasferimento di proprietà dei beni**;
- **Deve realizzarsi l'effettivo trasferimento fisico della merce** dal territorio dello Stato a quello di un altro appartenente all' UE.

L'articolo 45-bis del Regolamento UE 2018/1912 **stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dell'imposta per le cessioni intracomunitarie, i documenti validi per l'attestazione dell'effettivo trasferimento dei beni.**

In particolare si distinguono **due gruppi di prove**:

- **Elementi di prova di cui alla lettera a):**
  - Fattura di trasporto aereo;
  - Fattura emessa dallo spedizioniere;
  - Polizza di carico;
  - Documento o lettera del CMR (lettera di vettura internazionale per il trasporto su strada) riportante la firma del trasportatore che ha preso in carica la merce;
- **Elementi di prova di cui alla lettera b):**
  - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  - Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato di destinazione che ne confermi il deposito dei beni in uno degli Stati membri;
  - Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità;

In particolare **se i beni vengono trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto**, al fine di provare l'effettivo trasferimento dei beni, **il venditore deve essere in possesso**:

- **di un qualsiasi degli elementi del gruppo a) in combinazione di uno dei qualsiasi del gruppo b)** che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendentemente l'una dall'altra;
- **in alternativa di almeno due degli elementi di prova del gruppo a);**

Se il trasporto è **effettuato direttamente dall'acquirente o da un terzo per suo conto** è necessaria una **dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.**

Nella dichiarazione è *fondamentale* che siano riportati i seguenti dati:

- Dati anagrafici dell'acquirente (nome e indirizzo);
- Data del rilascio della dichiarazione;
- Quantità e natura dei beni trasportati o spediti;
- Data e luogo di arrivo della merce;



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto deve essere riportato il numero di identificazione del mezzo;
- L'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

**La dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione**, ma, pur costituendo un elemento di prova necessario, il venditore **dovrà essere in possesso anche di uno degli elementi sopra descritti** nel caso in cui il trasporto o la spedizione siano da lui o da un terzo per suo conto effettuati.

Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenerli nella situazione in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.